

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELLE SUE AGENZIE FISCALI**

Chi protegge la polizza?

La presente **Polizza** offre a determinate persone fisiche, che abbiano un rapporto di lavoro, servizio o mandato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con le sue Agenzie Fiscali, copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità amministrativa.

DETTA COPERTURA SI APPLICA AL SOLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SPECIFICATE IN **SCHEDA DI COPERTURA** DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI NELLA MEDESIMA.

Prodotto: Responsabilità Civile

Glossario + Condizioni di Assicurazione
Edizione 9 maggio 2022

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018.

INDICE

(Glossario & Condizioni di Assicurazione)

GLOSSARIO.....	4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	9
SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
Art. 1.1 - ASSICURATO	9
Art. 1.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	9
Art. 1.2.1 - Responsabilità Civile verso Terzi	9
Art. 1.2.2 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa- Contabile	9
Art. 1.3 - ALTRI RISCHI COPERTI	10
Art. 1.3.1 - PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI	10
Art. 1.3.2 - PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	10
Art. 1.3.3 - ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	10
Art. 1.3.4 - ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008	10
Art. 1.3.5 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA	11
Art. 1.3.6 - PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CUI AL D.LGS. 196/2003	11
Art. 1.3.7 - PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DAL DANNO ALL'IMMAGINE DELL'ENTE	11
Art. 1.4 - LIMITI DI INDENNIZZO	11
Art. 1.5 - ASSICURAZIONE "CLAIMS MADE" – RETROATTIVITÀ	11
Art. 1.6 - GARANZIA POSTUMA	12
Art. 1.7 - COPERTURA CONTINUATA	12
Art. 1.8 - CARICHE CESSATE	12
Art. 1.9 - CARICHE ASSUNTE IN CORSO D'ANNO	12
ESTENSIONI DI COPERTURA VALIDE SOLO SE RICHIAMATE SULLA SCHEDA DI COPERTURA E CHE RICHIEDONO UNA DIMINUZIONE O AGGRAVIO DI PREMIO	13
A. ATTIVITÀ DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 E PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DL. 33/2013	13
B. RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI	13
C. CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI	14
SEZIONE 2. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE.....	15
Art. 2.1 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE	15
SEZIONE 3. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	16
Art. 3.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	16
Art. 3.2 - COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI	16
Art. 3.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO	16
Art. 3.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	16

Art. 3.5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO – DIMINUZIONE DEL RISCHIO	16
Art. 3.6 - CORRESPONSABILITA'	17
Art. 3.7 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE – SENZA TACITO RINNOVO	17
Art. 3.8 – ONERI FISCALI	17
Art. 3.9 - FORO COMPETENTE	17
Art. 3.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	17
Art. 3.11 - ESTENSIONE TERRITORIALE	17
Art. 3.12 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI	17
Art. 3.13 – CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE	17
Art. 3.14 - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ	18
Art. 3.15 - SINISTRI IN SERIE	18
Art. 3.16 - CLAUSOLA BROKER	18
SEZIONE 4. COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E GESTIONE DEI SINISTRI	18
Art. 4.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO	18
Art. 4.6 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI	19
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE	19

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELLE SUE AGENZIE FISCALI**

LA PRESENTE POLIZZA DISPONE I TERMINI SECONDO I QUALI L'**ASSICURATORE** ACCETTA DI ASSICURARE L'**ASSICURATO** A FRONTE DEL PAGAMENTO DEL PREMIO, DELLE DICHIARAZIONI RESE E DELLE INFORMAZIONI FORNITE ALL'ASSICURATORE IN MERITO AL RISCHIO ASSICURATO. LE COPERTURE ASSICURATIVE E LE ESTENSIONI DI COPERTURA SONO SOGGETTE A TUTTI I TERMINI, CONDIZIONI, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLA PRESENTE POLIZZA.

Questa è una polizza CLAIMS MADE, ossia è una copertura assicurativa operante per le richieste di risarcimento (vedere definizione di polizza di sinistro) ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore nel corso della Durata della Polizza. Salva diversa pattuizione tra le parti, terminata la Durata della Polizza cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessun a denuncia potrà essere accettata.

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario compilato dall'Assicurato, costituiscano la base di quest'Assicurazione e parte integrante della Polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro

LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO CHE FORNISCE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (cfr. D.Lgs. 209/2005), si richiama l'attenzione dell'**Assicurato** sulle frasi in MAIUSCOLETTO, le quali si riferiscono a decadenze, nullità, limitazioni di garanzia, ovvero oneri a carico dell'**Assicurato**.

GLOSSARIO

Per i termini indicati in grassetto nella presente **Polizza**, trovano applicazione le seguenti definizioni. Laddove venga utilizzata la forma singolare di un termine, la stessa includerà anche il plurale qualora il contesto lo richieda

ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dalla **Polizza**.

ASSICURATORI L'impresa di Assicurazione indicata nella **Scheda di Copertura**.

ATTO CYBER	Si intende qualsivoglia atto - effettivo o presunto - non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di correlati atti non autorizzati, malevoli o criminosi), o una minaccia o una truffa, indipendentemente dal tempo e dal luogo, coinvolgente l'accesso a, la processazione di, l'uso di, la sospensione di o la gestione di un Sistema Informatico o di Dati .
BROKER	Significa l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente della presenta polizza abbia affidato la gestione del contratto.
CONTRAENTE	Il soggetto indicato in Scheda di Copertura .
DANNI MATERIALI	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente al danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
DANNO	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
DATA DI RETROATTIVITÀ	Si intende la data convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura .
DATO	Si intende qualsivoglia informazione, fatto, ideazione o codice che sia registrato o trasmesso in una forma che sia utilizzata, accessibile, processata, trasmessa, o conservata in un Sistema Informatico .
DIPENDENTE TECNICO	Qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell' Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione .
DURATA DELLA POLIZZA	Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura .
ENTE DI APPARTENENZA	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le relative Agenzie Fiscali.
EPIDEMIA	Significa insorgenza diffusa di una Malattia Trasmissibile che interessa un elevato numero di individui, tale da costituire un incremento del numero di casi di tale Malattia Trasmissibile superiore a quanto si possa normalmente attendersi nell'ambito di una popolazione, comunità o regione durante un determinato periodo di tempo.

FRANCHIGIA	Significa l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico dell' Assicurato , come indicato in Polizza .
INCIDENTE CYBER	<ol style="list-style-type: none">1. Qualsiasi errore, omissione o incidente, effettivo o presunto, o serie di correlati errori, omissioni o incidenti relativi ad un Sistema Informatico; o2. Qualsiasi indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie di correlate - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità ad accedere, processare, usare o gestire un Sistema Informatico; o3. Qualsiasi violazione - effettiva o presunta - della Legge sulla Privacy in relazione ai Dati.
INDENNIZZO	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro .
LEGGE SULLA PRIVACY	Si intende qualsiasi legge o regolamento relativa alla raccolta, utilizzo, protezione, gestione, conservazione, mantenimento o distruzione di informazioni.
LIMITE DI INDENNIZZO	Significa l'importo massimo dovuto dagli Assicuratori per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri ai sensi della presente Polizza, così come indicato nella Scheda di Polizza .
MALATTIA TRASMISSIBILE	Significa una malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di Malattia Trasmissibile include la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2
PANDEMIA	Significa una Epidemia , che l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia dichiarato essere, o abbia accertato o individuato quale, pandemia nel contesto di qualsiasi dichiarazione pubblica.
PERDITE PATRIMONIALI	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali .
PERIODO DI EFFICACIA	Il periodo intercorrente tra la Data di Retroattività e la data di scadenza della Polizza .

POLIZZA	Indica l'insieme dei documenti che comprovano la presente copertura assicurativa.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le relative Agenzie Fiscali.
QUESTIONARIO / MODULO DI PROPOSTA	Significa il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione dei rischi e per la determinazione del premio di Polizza ; le dichiarazioni in esso contenute formano parte integrante del contratto. Si intendono, altresì, inclusi i relativi allegati, e tutte le altre informazioni e i materiali inviati o specificamente citati agli Assicuratori da o per conto dell' Assicurato in relazione alla sottoscrizione della presente Polizza o delle precedenti polizze di cui la presente sia un rinnovo.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	La responsabilità gravante sull' Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione , abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all' Ente di Appartenenza , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - CONTABILE	La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull' Assicurato qualora agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
RESPONSABILITÀ CIVILE	La responsabilità che possa gravare personalmente sull' Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'Art. 2043 del C.C. e dell'Art. 28 della Costituzione della Repubblica Italiana, per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
SCHEDA DI COPERTURA	Il documento, annesso a queste Condizioni di Assicurazione per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel presente testo.
SINISTRO	Si configura un sinistro quando l' Assicurato , per la prima volta nel corso della Durata della Polizza , riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa .
SISTEMA INFORMATICO	Si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi, a mero titolo di esempio e non tassativo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore,

incluso qualsivoglia sistema similare o qualsivoglia configurazione dei predetti e incluso qualsivoglia dispositivo associato d'input e output o di memorizzazione dei dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che siano di proprietà o gestiti dall'**Assicurato** o da qualsivoglia altro terzo.

SOTTOLIMITE

Rappresenta l'importo massimo aggregato dovuto dagli **Assicuratori** ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione rispetto allo specifico rischio e/o garanzia a cui il sottolimito viene applicato. PERTANTO, L'ESPOSIZIONE AGGREGATA DEGLI **ASSICURATORI** RISPETTO A DETERMINATE COPERTURE NON POTRÀ ECCEDERE IL SOTTOLIMITE. TALE IMPORTO È PARTE DEL **LIMITE DI INDENNIZZO DI POLIZZA** E NON È DA INTENDERSI IN AGGIUNTA ALLO STESSO.

VIOLAZIONE DEI DATI

Si intende il furto, la perdita, o la divulgazione non autorizzata - effettiva o presunta - di **Dati** che siano presso l'**Assicurato** o per i quali vige l'obbligo della conservazione e custodia in capo all'**Assicurato** o di un terzo sotto la responsabilità dell'**Assicurato** stesso.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****Art. 1.1 - ASSICURATO**

I soggetti di cui alla definizione di **Assicurato** e come meglio indicato nella **Scheda di Copertura**.

Art. 1.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**Art. 1.2.1 - Responsabilità Civile verso Terzi**

L'assicurazione è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali specificate in **Scheda di Copertura**, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia di cui sopra comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore PURCHÉ NON DERIVANTI DA INCENDIO, FURTO O RAPINA.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi dai **Sinistri** conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Efficacia** come previsto all'Art. 1.6 (Garanzia postuma) che segue, FERME RESTANDO IN OGNI CASO LE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

Art. 1.2.2 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa- Contabile

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per **Perdite Patrimoniali** cagionate alla **Pubblica Amministrazione**, all'**Ente di Appartenenza** e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni specificate in **Scheda di Copertura**; nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla **Pubblica Amministrazione** in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

La garanzia vale altresì nei casi di rivalsa esperita dalla **Pubblica Amministrazione** che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall'**Assicurato** stesso, da solo o in concorso con altri.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** attinenti ad azioni di rivalsa da parte della **Pubblica Amministrazione** in genere, compreso l'**Ente di Appartenenza**, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Efficacia** come previsto all'Art. 1.6 (Garanzia postuma) che segue, FERME RESTANDO IN OGNI CASO LE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

Art. 1.3 - ALTRI RISCHI COPERTI

Art. 1.3.1 - PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

La garanzia di cui alla presente **Polizza** comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi ENTRO IL **LIMITE DI INDENNIZZO** ANNUALE, IN AGGREGATO, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI **SINISTRI** VERIFICATISI DURANTE LA STESSA **DURATA DELLA POLIZZA** ANNUALE A CARICO DELL'**ASSICURATO**.

Art. 1.3.2 - PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

La garanzia di cui alla presente **Polizza** comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

PER TALI PERDITE, GLI **ASSICURATORI** RISPONDERANNO PER OGNI SINGOLO **ASSICURATO** E PER ANNO ASSICURATIVO NEI LIMITI DEL **LIMITE DI INDENNIZZO**, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI **SINISTRI** VERIFICATISI DURANTE LA STESSA **DURATA DELLA POLIZZA** ANNUALE A CARICO DELL'**ASSICURATO**.

Art. 1.3.3 - ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA

FERMO RESTANDO QUANTO STABILITO NELLA SEZIONE 2. (RISCHI ESCLUSIONI DALL'ASSICURAZIONE) si precisa che la garanzia di cui alla presente **Polizza** vale per tutti gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli **Assicurati** in rappresentanza dell'**Ente di Appartenenza** in altri Enti, Società o organi collegiali.

Art. 1.3.4 - ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

La garanzia di cui alla presente **Polizza** è operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, A CONDIZIONE CHE L'**ASSICURATO** SIA IN POSSESSO DELLE QUALIFICHE LEGALMENTE RICHIESTE E CHE SI SIA SOTTOPOSTO ALL'ADDESTRAMENTO PREVISTO DALLA LEGGE, E FERME RESTANDO TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI ED ESCLUSIONI DI **POLIZZA**.

Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche a favore di quegli **Assicurati** che non abbiano eseguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo 81/2008.
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.3.5 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Premesso che l'**Assicurato** persona fisica sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs 50/2016 e poi aggiornato con le modifiche dalla Legge 27/2017 ed il Decreto Correttivo 56/2017, oltre che con la Legge 96/2017 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario; la copertura ai sensi della presente **Polizza** è estesa, ENTRO IL LIMITE PER **SINISTRO** E PER ANNO ASSICURATIVO PREVISTO DALLE LEGGI VIGENTI, per ciascun **Assicurato**, alle responsabilità derivanti all'Assicurato persona fisica in conseguenza di **Perdite Patrimoniali**. SONO PERTANTO AD OGNI MODO ESCLUSI I DANNI MATERIALI E CORPORALI, ANCORCHÉ CONSEGUENTI AD INADEMPIMENTO ED INESATTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALL'IMPRESA COTTIMISTA.

Art. 1.3.6 - PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CUI AL D.LGS. 196/2003

La garanzia di cui alla presente **Polizza** comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall'**Assicurato** a terzi in conseguenza di una NON INTENZIONALE violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso.

LA GARANZIA È VALIDA A CONDIZIONE CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PREDETTI SIA STRETTAMENTE STRUMENTALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI TALE **ASSICURATO**.

La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'Art. 11 del D.Lgs 196/2003, dal Regolamento (EU) 2016/679 e successivi emendamenti e/o modifiche, e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'Art. 2050 Codice Civile, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 Codice Civile.

Art. 1.3.7 - PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DAL DANNO ALL'IMMAGINE DELL'ENTE

Sono comprese in garanzia le **Perdite Patrimoniali** dovute al danno d'immagine, involontariamente cagionate dall'**Assicurato** alla **Pubblica Amministrazione**.

Art. 1.4 - LIMITI DI INDENNIZZO

PER OGNI SINGOLO **ASSICURATO**, L'ASSICURAZIONE È PRESTATO FINO ALLA CONCORRENZA DEL **LIMITE DI INDENNIZZO** STABILITO NELLA **SCHEDA DI COPERTURA** PER CIASCUN **SINISTRO** E CUMULATIVAMENTE PER L'INSIEME DI TUTTI I **SINISTRI** VERIFICATISI DURANTE LA STESSA **DURATA DELLA POLIZZA**, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI **SINISTRI** STESSI.

IN CASO DI CORRESPONSABILITÀ TRA PIÙ **ASSICURATI** NELLO STESSO **SINISTRO**, GLI **ASSICURATORI** RISponderanno FINO E NON OLTRE IL **LIMITE DI INDENNIZZO** CUMULATIVO INDICATO NELLA **SCHEDA DI COPERTURA**, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEGLI **ASSICURATI** COINVOLTI.

LE GARANZIE VENGONO PRESTATE CON APPLICAZIONE DI UNA **FRANCHIGIA** PER **SINISTRO**, COME INDICATA NELLA **SCHEDA DI COPERTURA**.

Art. 1.5 - ASSICURAZIONE "CLAIMS MADE" – RETROATTIVITÀ

L'ASSICURAZIONE È PRESTATO NELLA FORMA «CLAIMS MADE» E VALE PER I **SINISTRI** AVVENUTI PER LA PRIMA VOLTA NEL CORSO DELLA **DURATA DELLA POLIZZA** E CHE SIANO STATI REGOLARMENTE DENUNCIATI AGLI **ASSICURATORI** DURANTE LO STESSA **DURATA DELLA POLIZZA**, A CONDIZIONE CHE SIANO CONSEGUENTI A COMPORTAMENTI COLPOSI POSTI IN ESSERE DURANTE IL **PERIODO DI EFFICACIA** QUALE DEFINITO IN QUESTA **POLIZZA** E CHE NON SIANO GIÀ NOTI ALL'**ASSICURATO** O GIÀ SOTTOPOSTI ALL'ESAME DELLA CORTE DEI CONTI.

L'ASSICURAZIONE CESSA AUTOMATICAMENTE NEI CONFRONTI DELL'**ASSICURATO** LICENZIATO PER GIUSTA CAUSA.

Art. 1.6 - GARANZIA POSTUMA

Nel caso di morte o pensionamento dell'**Assicurato** o di cessazione dell'attività assicurata, la presente assicurazione diviene altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione, PURCHÉ AFFERENTI A COMPORTAMENTI COLPOSI IN ESSERE DURANTE IL **PERIODO DI EFFICACIA** DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE.

IL **LIMITE DI INDENNIZZO** STABILITO NELLA **SCHEDA DI COPERTURA** È L'IMPORTO MASSIMO CHE GLI **ASSICURATORI** SARANNO TENUTI, CUMULATIVAMENTE PER TUTTI I **SINISTRI** PERTINENTI ALL'INTERA DURATA DELLA GARANZIA POSTUMA.

L'ASSICURAZIONE CESSA AUTOMATICAMENTE NEI CONFRONTI DELL'**ASSICURATO** LICENZIATO PER GIUSTA CAUSA. QUALORA RISULTI CHE I **DANNI** RELATIVI AD UN **SINISTRO** RIENTRANTE NELLA GARANZIA POSTUMA SIANO RISARCIBILI DA ALTRA ASSICURAZIONE STIPULATA DIRETTAMENTE DALL'**ASSICURATO** O DA ALTRI PER SUO CONTO, LA GARANZIA POSTUMA NON SARÀ APPLICABILE A TALE **SINISTRO**.

Art. 1.7 - COPERTURA CONTINUATA

A CONDIZIONE CHE L'**ASSICURATO** ABBA MANTENUTO E TUTTORA MANTENGA, –IN MODO CONTINUATIVO E SENZA INTERRUZIONE – copertura assicurativa con la compagnia assicurativa Lloyd's Insurance Company SA, operante per conto del sindacato Beazley presso i Lloyds, ossia il Beazley Syndicate AFB 5361 e AFB 5311 gli **Assicuratori** si impegnano a tenere indenne l'**Assicurato** dei **Sinistri** che derivino da fatti noti di cui questi sia venuto a conoscenza dopo la decorrenza della prima copertura assicurativa e da cui siano poi risultati dei **Sinistri** nel corso della presente copertura assicurativa.

Art. 1.8 - CARICHE CESSATE

La copertura assicurativa si intende operante anche per eventuali cariche esercitate in precedenza ed al momento della adesione alla presente copertura assicurativa cessate, PURCHÉ NE VENGA DATO ATTO NEL **QUESTIONARIO**.

Art. 1.9 - CARICHE ASSUNTE IN CORSO D'ANNO

La copertura assicurativa si intende automaticamente operante anche per le nuove cariche assunte in corso d'anno.

Qualora le suddette nuove cariche comportino l'applicazione di un premio differente, lo stesso rimarrà comunque invariato fino alla scadenza della **Durata della Polizza**, fermo l'obbligo di provvedere all'adeguamento del Premio per la **Durata della Polizza** successiva.

ESTENSIONI DI COPERTURA VALIDE SOLO SE RICHIAMATE SULLA SCHEDA DI COPERTURA E CHE RICHIEDONO UNA DIMINUZIONE O AGGRAVIO DI PREMIO

A. ATTIVITÀ DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 E PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DL. 33/2013

La garanzia di cui alla presente **Polizza** viene estesa all'attività di responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni. TALE ESTENSIONE VIENE PRESTATO UNICAMENTE A CONDIZIONE CHE L'**ASSICURATO** PROVI DI AVER PREDISPOSTO E COMPLETATO PER INTERO, PRIMA DELLA COMMISSIONE DEL FATTO DA PARTE DI UN SOGGETTO APPARTENENTE ALLO STESSO ENTE, IL PIANO DI CUI AL COMMA 5 DELLA L. 190/2012 ART. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE E LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

La garanzia di cui alla presente **Polizza** viene estesa all'attività di Responsabile per la pubblicità e trasparenza ai sensi del D.L. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. LA PRESENTE GARANZIA ACCESSORIA S'INTENDE OPERANTE LIMITATAMENTE AL CASO DI COLPA GRAVE, ESCLUSO IL DOLO DELL'**ASSICURATO** ED UNICAMENTE PER LA **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE ED ERARIALE DELL'ASSICURATO** STESSO.

B. RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI

A parziale deroga della Sezione 2 (Rischi esclusi dall'assicurazione), la garanzia di cui alla presente **Polizza** è prestata per la **Responsabilità Amministrativa** e contabile per i danni cagionati dall'**Assicurato** all'**Ente di Appartenenza**, allo Stato, alla **Pubblica Amministrazione** in genere a seguito di **Danni Materiali** e corporali involontariamente cagionati a terzi, all'**Ente di Appartenenza**, allo Stato, alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'**Assicurato** debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nel **Modulo di Proposta**.

LA SUDETTA GARANZIA S'INTENDE OPERANTE ESCLUSIVAMENTE PER IL CASO DI COLPA GRAVE ACCERTATA IN VIA GIUDIZIALE. VIENE ESCLUSO IL DOLO DELL'**ASSICURATO**. LA GARANZIA È PRESTATO ENTRO UN SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO DI PARI AL 50% DEL **LIMITE DI INDENNIZZO** INDICATO NELLA **SCHEDA DI COPERTURA** E COMUNQUE FINO AD UN MASSIMO DI EUR 500.000,00 CON L'APPLICAZIONE DI UNA **FRANCHIGIA** FISSA DI EURO 500.00 PER **SINISTRO**.

L'assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla compagnia di assicurazione dell'Ente nei confronti dell'**Assicurato** che abbia agito con colpa grave, MA ENTRO I LIMITI IN CUI SIA RICONOSCIUTA O RICONOSCIBILE, AI SENSI DI LEGGE VIGENTE, UNA **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA** DELL'**ASSICURATO** ED ENTRO I LIMITI DELLA STESSA.

RIMANE ALTRESÌ INTESO CHE SI INTENDONO ESCLUSI DALLA PRESENTE ESTENSIONE I **DANNI** DERIVANTI DA, BASATI SU, RELATIVI A, RISULTANTI DA, CAUSATI DA, O ATTRIBUIBILI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, A QUALSIASI EFFETTIVA, ASSERTITA O SOSPETTA: **MALATTIA TRASMISSIBILE; O EPIDEMIA O PANDEMIA**.

C. CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Nel caso l'**Assicurato**, fosse un **Dipendente Tecnico**, si applicheranno le condizioni addizionali e/o modifiche sotto riportate:

1) L'Art. 1.2. (Oggetto dell'Assicurazione) si intende integrato come segue:

La garanzia di cui alla presente **Polizza** viene estesa per coprire la **Responsabilità Amministrativa – Contabile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** INVOLONTARIAMENTE CAGIONATE all'**Ente di Appartenenza**, allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico**, a titolo esemplificativo e non limitativo si intendono incluse le seguenti attività:

- a. consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b. le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31/05/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 Agosto 2002;
- c. l'attività di Responsabile del Procedimento (qualora sia stato indicato nel **Questionario** che forma parte integrante della **Polizza**);
- d. le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
 - (i) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - (ii) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

2) La sezione 2 (Rischi esclusi dall'assicurazione) si intende modificata ed integrata come segue:

L'ASSICURAZIONE NON VALE PER I **SINISTRI** RELATIVI A:

- 2.1 a) DANNI MATERIALI, A MENO CHE TALI DANNI NON DERIVINO DA ERRORI E/O OMISSIONI INERENTI ALLE SUE PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN QUALITÀ DI **DIPENDENTE TECNICO**.
- 2.1 q) PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI A CONTRATTI DOVE LA FABBRICAZIONE, E/O LA COSTRUZIONE, E/O L'EREZIONE, E/O L'INSTALLAZIONE DELLE OPERE CONTRATTUALI, OPPURE LA FORNITURA DI MATERIALI O ATTREZZATURE, SIANO EFFETTUATI DA IMPRESE DEL **DIPENDENTE TECNICO** O DI CUI LO STESSO SIA SOCIO A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA, O AMMINISTRATORE.

SEZIONE 2. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'ASSICURAZIONE NON VALE PER I **SINISTRI** RELATIVI A:

- a) **DANNI MATERIALI** DI QUALSIASI TIPO;
- b) ATTIVITÀ SVOLTA DALL'**ASSICURATO** QUALE COMPONENTE DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE O COLLEGI SINDACALI, DI ALTRI ENTI DELLA **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** E/O ENTI PRIVATI SALVO QUANTO DIVERSAMENTE PRECISATO NELLA PRESENTE **POLIZZA**;
- c) LA STIPULAZIONE, E/O LA MANCATA STIPULAZIONE, E/O LA MODIFICA, DI ASSICURAZIONI;
- d) AZIONI OD OMISSIONI IMPUTABILI ALL'**ASSICURATO** A TITOLO DI DOLO ACCERTATO CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE;
- e) INQUINAMENTO DI QUALSIASI GENERE DI ARIA, ACQUA E SUOLO; DANNO AMBIENTALE IN GENERALE; LA PRESENZA E GLI EFFETTI, DIRETTI E INDIRETTI, DI AMIANTO O DI MUFFA TOSSICA DI QUALSIASI TIPO;
- f) IL POSSESSO, LA CUSTODIA O L'USO, DA PARTE DI QUALSIASI PERSONA, DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI, NATANTI O VELIVOLI, ESCLUSA COMUNQUE ED IN OGNI CASO LA **RESPONSABILITÀ CIVILE** DI CUI ALLA LEGGE 990 DEL 1969 E D.LGS 209/2005 – TITOLO X;
- g) FATTI O CIRCOSTANZE PREGRESSE GIÀ NOTE ALL'**ASSICURATO** E/O DENUNCIATE PRIMA DELLA DATA D'INIZIO DELLA **DURATA DELLA POLIZZA** FATTO SALVO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 1.7 (COPERTURA CONTINUATA);
- h) MULTE, AMMENDE, SANZIONI INFLITTE DIRETTAMENTE CONTRO L'**ASSICURATO** SALVO CHE SIANO INFLITTE CONTRO TERZI, COMPRESA LA **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** IN GENERE, A SEGUITO DI ERRORE PROFESSIONALE DA PARTE DELL'**ASSICURATO**;
- i) PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ, PRETESE, COSTI O SPESE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CAUSATE DA, RISULTANTI DA, O DERIVANTI DA UN **ATTO CYBER, INCIDENTE CYBER O VIOLAZIONE DEI DATI**, IVI INCLUSA QUALSIVOGLIA AZIONE INTRAPRESA PER CONTROLLARE, PREVENIRE, SOPPRIMERE O RIMEDIARE QUALSIVOGLIA **ATTO CYBER, INCIDENTE CYBER O VIOLAZIONE DEI DATI**;
- j) DANNI DERIVANTI DA, BASATI SU, RELATIVI A, RISULTANTI DA, CAUSATI DA, O ATTRIBUIBILI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, A QUALSIASI EFFETTIVA, ASSERTITA O SOSPETTA: **MALATTIA TRASMISSIBILE**; o **EPIDEMIA O PANDEMIA**;
- k) **RESPONSABILITÀ ASSUNTE** VOLONTARIAMENTE DALL'**ASSICURATO** AL DI FUORI DEI COMPITI D'UFFICIO O DI SERVIZIO E NON DERIVATEGLI DALLA LEGGE, DA STATUTO, REGOLAMENTI O DISPOSIZIONI DELL'ENTE.

NONCHÉ PER I **DANNI**:

- l) DERIVANTI DA SVILUPPO COMUNQUE INSORTO, CONTROLLATO O MENO DI ENERGIA NUCLEARE O DI RADIOATTIVITÀ;
- m) DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA GUERRA (DICHIARATA E NON), INVASIONE, ATTI DI NEMICI ESTERNI, OSTILITÀ (CON O SENZA DICHIARAZIONE DI GUERRA), GUERRA CIVILE, RIBELLIONE, RIVOLUZIONE, INSURREZIONE, USURPAZIONE DI POTERE, OCCUPAZIONE MILITARE, TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE. ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO;
- n) DERIVANTI DA INVESTIMENTI EFFETTUATI CON L'UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI;
- o) DERIVANTI DA CALUNNIA INGIURIA E DIFFAMAZIONE;

- p) IL CUI PAGAMENTO O INDENNIZZO POSSA ESPORRE L'**ASSICURATORE** A QUALUNQUE DIVIETO, SANZIONE ECONOMICA O RESTRIZIONE DERIVANTE DA RISOLUZIONI DELLE NAZIONI UNITE O DA SANZIONI ECONOMICHE O COMMERCIALI, LEGGI O REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, DEL GIAPPONE, DEL REGNO UNITO O DEGLI STATI UNITI D'AMERICA.

SEZIONE 3. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 3.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

LE DICHIARAZIONI INESATTE O LE RETICENZE DELL'**ASSICURATO** RELATIVE A CIRCOSTANZE CHE INFLUISCONO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE, AI SENSI DEGLI ART. 1892, 1893 E 1894 DEL CODICE CIVILE ITALIANO, UNICAMENTE NEL CASO IN CUI LE STESSE SIANO IMPUTABILI A DOLO.

Art. 3.2 - COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

FERMI RESTANDO I LIMITI DI INDENNIZZO E LE RESTRIZIONI DI POLIZZA, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri **Assicuratori**, essa sarà operante SOLO AD ESAURIMENTO DEI LIMITI DI INDENNIZZO PREVISTI DALLE ALTRE ASSICURAZIONI OVVERO PER LA PARTE DI RISCHIO NON COPERTA DALLE MEDESIME.

Gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, FERMO L'OBBLIGO DI DARNE COMUNICAZIONE AGLI **ASSICURATORI** IN CASO DI SINISTRO.

Art. 3.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'ASSICURAZIONE HA EFFETTO DALLE ORE 24 DEL GIORNO INDICATO IN **POLIZZA** SE IL PREMIO O LA PRIMA RATA DI PREMIO SONO STATI PAGATI; ALTRIMENTI HA EFFETTO DALLE ORE 24 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, SE L'**ASSICURATO** NON PAGA IL PREMIO O LA PRIMA RATA DI PREMIO, L'ASSICURAZIONE RESTA SOSPESA DALLE ORE 24 DEL 30' (TRENTESIMO) GIORNO DOPO LA DATA DI DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E RIPRENDE VIGORE DALLE ORE 24 DEL GIORNO DELL'EFFETTIVO PAGAMENTO.

SE ALLE SCADENZE CONVENUTE L'**ASSICURATO** NON PAGA I PREMI SUCCESSIVI, L'ASSICURAZIONE RESTA SOSPESA DALLE ORE 24 DEL 30' (TRENTESIMO) GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE VIGORE DALLE ORE 24 DEL GIORNO DELL'EFFETTIVO PAGAMENTO, FERME LE SUCCESSIVE SCADENZE.

Art. 3.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere PROVATE PER ISCRITTO.

Art. 3.5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'**ASSICURATO** DEVE DARE COMUNICAZIONE SCRITTA AGLI **ASSICURATORI** DI OGNI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

GLI AGGRAVAMENTI DI RISCHIO NON NOTI E NON ACCETTATI DAGLI **ASSICURATORI** POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE STESSA (ART. 1898 CODICE CIVILE).

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 3.6 - CORRESPONSABILITA'

L'Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più **Assicurati** degli stessi Enti della **Pubblica Amministrazione** nella determinazione di un medesimo **Sinistro**, GLI **ASSICURATORI** PER TALE **SINISTRO** SONO OBBLIGATI FINO ALLA CONCORRENZA DEL **LIMITE DI INDENNIZZO** INDICATO NELLA **SCHEDA DI COPERTURA** COMPLESSIVAMENTE FRA TUTTI GLI ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO.

Nell'eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli **Assicuratori** ai termini della presente **Polizza** ecceda l'importo indicato nella **Scheda di Copertura**, le indennità spettanti a ciascuno degli **Assicurati** si intenderanno PROPORZIONALMENTE RIDOTTE in misura uguale fra tutti gli **Assicurati** coinvolti nello stesso **Sinistro**.

Art. 3.7 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE – SENZA TACITO RINNOVO

La presente **Polizza** scadrà alla sua naturale scadenza, indicata nella **Scheda di Copertura**, senza obbligo delle parti di darne preventiva comunicazione o avviso.

Art. 3.8 – ONERI FISCALI

GLI ONERI FISCALI RELATIVI ALL'ASSICURAZIONE SONO A CARICO DELL'**ASSICURATO**.

Art. 3.9 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'**Assicurato**.

Art. 3.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente **Polizza** VALGONO ESCLUSIVAMENTE LE NORME DELLA LEGGE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e in caso di dubbia interpretazione si applicherà quella più estensiva e più favorevole per l'**Assicurato**.

Art. 3.11 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, MA LIMITATAMENTE ALLE **PERDITE PATRIMONIALI** DETERMINATE AI TERMINI DELLA LEGGE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE AD ATTIVITÀ PREVISTE E CONSENTITE DAL LORO CONTRATTO DI LAVORO O MANDATO SPECIFICO CONSOLARE.

Art. 3.12 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

NON SONO CONSIDERATE TERZI IL CONIUGE, I GENITORI, I FIGLI DELL'**ASSICURATO** NONCHÉ QUALSIASI ALTRO PARENTE O AFFINE CON LUI CONVIVENTE E LE SOCIETÀ DI CUI L'**ASSICURATO** E LE PREDETTE FIGURE SIANO AMMINISTRATORI, ad eccezione di quanto precisato all'Art. 1.3.3 (Attività di rappresentanza) che precede.

Art. 3.13 – CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

OLTRE AGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, E SALVA LA GARANZIA POSTUMA DI CUI ALL'ART. 1.6 (GARANZIA POSTUMA) DELLA PRESENTE **POLIZZA**, L'ASSICURAZIONE TERMINA IN CASO DI CESSAZIONE DELL'**ASSICURATO** DALL'INCARICO ISTITUZIONALE PER PENSIONAMENTO, PER DIMISSIONI O PER ALTRI MOTIVI.

Art. 3.14 - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno di quanto dovuto al danneggiato, FERMO IL DIRITTO DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI ALTRI TERZI RESPONSABILI.

Art. 3.15 - SINISTRI IN SERIE

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** sarà considerata come la data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO DELL'ART. 4.1 (OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO) IN QUANTO APPLICABILI.

Art. 3.16 - CLAUSOLA BROKER

Con la conclusione del presente contratto di assicurazione l'**Assicurato** conferisce al **Broker**, o all'agente assicurativo indicato nella **Scheda di Copertura**, il mandato a rappresentarlo ai fini della presente **Polizza**.

Gli **Assicuratori** hanno conferito al Coverholder indicato nel Scheda di Copertura l'incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza. È convenuto pertanto che:

- a. ogni comunicazione fatta dal Coverholder al **Broker** o Corrispondente sarà considerata come fatta all'**Assicurato**;
- b. ogni comunicazione fatta dal **Broker** o Corrispondente al Coverholder sarà considerata come fatta dall'**Assicurato**.

QUANTO SOPRA NON SI APPLICA ALLE MODALITÀ DI DENUNCIA DEI **SINISTRI**.

Gli **Assicuratori** accettano che il pagamento dei premi sia fatto tramite il **Broker** o Corrispondente.

SEZIONE 4. COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 4.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Nonostante i provvedimenti di qualunque clausola o condizione contenuta nella presente **Polizza**, in caso di **Sinistro** si applicano le seguenti condizioni.

4.1. L'**ASSICURATO**, ENTRO 30 GIORNI DA QUANDO SI È VERIFICATA UNA DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE, DEVE DARNE AVVISO SCRITTO ANCHE A MEZZO FAX O MAIL, AGLI **ASSICURATORI**, FORNENDO LE PRECISAZIONI NECESSARIE E OPPORTUNE CON I DETTAGLI RELATIVI A DATE E PERSONE COINVOLTE:

- 4.1.1 QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO PRESENTATA ALL'**ASSICURATO**;
- 4.1.2 QUALSIASI DIFFIDA SCRITTA O VERBALE RICEVUTA DALL'**ASSICURATO**, IN CUI UN TERZO ESPRIMA L'INTENZIONE DI RICHIEDERE DALL'**ASSICURATO** IL RISARCIMENTO DEI **DANNI** SUBITI;
- 4.1.3 QUALSIASI CIRCOSTANZA DI CUI L'**ASSICURATO** VENGA A CONOSCENZA CHE SI PRESUMA POSSA RAGIONEVOLMENTE DARE ORIGINE AD UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DELL'**ASSICURATO**;
- 4.1.4 RICEVIMENTO DI INFORMAZIONE DI GARANZIA;

4.1.5 RICEVIMENTO DI NOTIFICA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RESPONSABILITÀ CONTABILE

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4 e 4.1.5; sarà considerata come se fosse stata fatta durante la **Durata della Polizza**.

- 4.2 La denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal **Contraente** per conto dell'**Assicurato** nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli **Assicuratori** come se fosse fatta dall'**Assicurato** stesso.
- 4.3 L'**ASSICURATO** DOVRÀ DARE AGLI **ASSICURATORI** TUTTE LE INFORMAZIONI E DOVRÀ COLLABORARE CON ESSI NEI LIMITI DEL POSSIBILE, E NON RIVELERÀ AD ALCUNO L'ESISTENZA DELLA PRESENTE POLIZZA SENZA LA LORO AUTORIZZAZIONE.
- 4.4 CONSIDERATO CHE QUESTA È UN'ASSICURAZIONE NELLA FORMA «CLAIMS MADE», E DUNQUE TEMPORALMENTE DELIMITATA, L'OMESSA DENUNCIA DEL **SINISTRO** DURANTE LA **DURATA DELLA POLIZZA**- FERMO RESTANDO QUANTO PRECISATO AI COMMA 4.1. E 4.2 SOPRA - COMPORTA LA PERDITA DEL DIRITTO DELL'**ASSICURATO** ALL'**INDENNIZZO**.
- 4.5 SENZA IL PREVIO CONSENSO SCRITTO DEGLI **ASSICURATORI**, L'**ASSICURATO** NON DEVE AMMETTERE SUE RESPONSABILITÀ, DEFINIRE O LIQUIDARE DANNI, PROCEDERE A TRANSAZIONI O COMPROMESSI, O SOSTENERE SPESE AL RIGUARDO.

Art. 4.6 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI

Gli **Assicuratori** assumono FINO A QUANDO NE HANNO INTERESSE la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, DESIGNANDO, OVE OCCORRA, LEGALI O TECNICI ED AVVALENDOSI DI TUTTI I DIRITTI ED AZIONI SPETTANTI ALL'**ASSICURATO** STESSO CON L'ASSENSO DELL'**ASSICURATO**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto (1/4) del **Limite di Indennizzo** stabilito in polizza per il **Danno** a cui si riferisce la domanda. QUALORA LA SOMMA DOVUTA AL DANNEGGIATO SUPERI DETTO **LIMITE DI INDENNIZZO**, LE SPESE VERRANNO RIPARTITE FRA **ASSICURATORI** ED **ASSICURATO** IN PROPORZIONE DEL RISPETTIVO INTERESSE, FERMO RESTANDO IL LIMITE DI UN QUARTO DEL **LIMITE DI INDENNIZZO** DI CUI SOPRA.

GLI **ASSICURATORI** NON RICONOSCONO SPESE INCONTRATE DALL'**ASSICURATO** PER I LEGALI CHE NON SIANO DA ESSI DESIGNATI E NON RISPONDONO DI MULTE O AMMENDE NÉ DELLE SPESE DI GIUSTIZIA PENALE.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli articoli 1322-1341 e 1342 del Codice civile, il Contraente dichiara, anche per conto dell'Assicurato, di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «Claims Made», temporalmente delimitata secondo le condizioni di questa polizza. Il Contraente dichiara, anche per conto dell'Assicurato di approvare specificatamente quanto previsto nelle seguenti definizioni condizioni di polizza:

GLOSSARIO: **Assicuratori, atto cyber, danni materiali, danno, data di retroattività, dato, dipendente legale, dipendente tecnico, durata della polizza, ente di appartenenza, epidemia, franchigia, incidente cyber, indennizzo, limite di indennizzo, malattia**

trasmissibile, pandemia, perdite patrimoniali, periodo di efficacia, polizza, Pubblica Amministrazione, Questionario / Modulo di proposta, responsabilità amministrativa, responsabilità amministrativa-contabile, responsabilità civile, scheda di copertura, sistema informatico, sinistro, violazione dei dati.

SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Art. 1.2.1	Responsabilità Civile verso Terzi;
Art. 1.2.2	Responsabilità Amministrativa e Amministrativa- Contabile;
Art. 1.3.1	Società vs assicurato (USA);
Art. 1.3.2	Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale;
Art. 1.3.3	Attività di rappresentanza;
Art. 1.3.4	Estensione decreto legislativo 81/2008;
Art. 1.3.5	Acquisizioni in economia;
Art. 1.3.6	Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d.lgs. 196/2003;
Art. 1.4	Limiti di indennizzo;
Art. 1.5	Assicurazione "claims made" – retroattività;
Art. 1.6	Garanzia postuma;
Art. 1.7	Copertura continuata;
Art. 1.8	Cariche cessate.

ESTENSIONI DI COPERTURA VALIDE SOLO SE RICHIAMATE SULLA SCHEDA DI COPERTURA E CHE RICHIEDONO UNA DIMINUZIONE O AGGRAVIO DI PREMIO:

- A. Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi;
- B. Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi;
- C. Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici.

SEZIONE 2., Art. 2.1 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE:

SEZIONE 3. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE:

Art. 3.2.	Coesistenza di altre assicurazioni;
Art. 3.4	Modifiche dell'assicurazione;
Art. 3.6	Corresponsabilità;
Art. 3.7	Durata dell'assicurazione – senza tacito rinnovo;
Art. 3.8	Oneri fiscali;
Art. 3.9	Foro competente;
Art. 3.10	Rinvio alle norme di legge – interpretazione del contratto;
Art. 3.11	Estensione territoriale;
Art. 3.12	Persone non considerate terzi;
Art. 3.13	Cessazione dell'assicurazione;
Art. 3.14	Vincolo di solidarietà;
Art. 3.16	Clausola broker.

SEZIONE 4. COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E GESTIONE DEI SINISTRI:

- Art. 4.1 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro;
- Art. 4.2 Gestione delle vertenze di sinistro – spese legali.

Data

L'Assicurato o il Contraente

.....

.....